

**Regolamento
della legge di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere
(RLALPS)¹
(del 23 giugno 2009)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

decreta:

TITOLO I
Autorità competenti

Sezione della popolazione (art. 2)²

Art. 1³ Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell'esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.

Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6)⁴

Art. 2⁵ ¹La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a:

- a) rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta);
- b) rilasciare e prolungare i visti;
- c) pronunciare l'ammonimento;
- d) pronunciare l'avviso;
- e) ordinare l'allontanamento senza formalità;
- f) rilasciare le autorizzazioni di corta durata (ACD);
- g) formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;
- h) fissare e prorogare i termini di partenza;
- i) emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d'ufficio alle autorità;
- l) collaborare con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;
- m) esercitare le competenze di cui all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, al Protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26 ottobre 2004, al Protocollo II sulla libera circolazione delle persone del 5 maggio 2009, al Protocollo III sulla libera circolazione delle persone del 16 dicembre 2016, alla Convenzione AELS del 4 giugno 1960, alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri;
- o) preavvisare le osservazioni sui ricorsi inerenti l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e le relative ordinanze;⁶
- p) assumere il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro;
- q) rilasciare le attestazioni inerenti il soggiorno della persona straniera;
- r) eseguire l'esecuzione dell'espulsione penale (art. 66a, 66a bis CP e 49a, 49a bis CPM) ed esaminare la sua effettiva attuazione.

²Per gli accertamenti del caso, l'Ufficio si avvale in particolare della collaborazione della Polizia cantonale e delle Polizie comunali, come pure dei Comuni.

¹ Titolo modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012, 137.

² Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

³ Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁴ Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.

⁵ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009, 461; BU 2016, 420.

⁶ Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

Compiti della Polizia⁷

Art. 3⁸ ¹La Polizia cantonale è competente per:

- a) svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale in materia di persone straniere;
- b) ...;
- c) accompagnare in modo forzato lo straniero, su ordine dell'Ufficio, in caso di mancata collaborazione senza sufficiente giustificazione;
- d) confiscare e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell'art. 121 LStrl;⁹
- e) emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStrl;¹⁰
- f) controllare, prima dell'invio della domanda all'Ufficio, il documento d'identità di coloro che postulano un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente.

²Le Polizie comunali possono essere incaricate dall'Ufficio, per il tramite della Polizia cantonale, a svolgere i compiti di cui al cpv. 1 lett. a) e c).

TITOLO II Organi consultivi

Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4)

Art. 4 ¹La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini provenienti dalla Croazia come pure da cittadini extra UE/AELS.¹¹

²Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati.

TITOLO III Informazioni

Richieste d'informazioni (art. 5)

Art. 5 L'Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.

TITOLO IV Persone straniere che esercitano un'attività lucrativa o senza attività lucrativa in Svizzera¹² Capitolo primo Procedure

Autorizzazione di corta durata (ACD)

Art. 6¹³ ¹È autorizzato ad esercitare un'attività temporanea ogni cittadino straniero titolare di un'ACD fino al raggiungimento della scadenza attribuita.

²...

Istanze di massima e istanze preventive¹⁴

Art. 7¹⁵ ¹Sono presentate all'Ufficio:

- a) istanze di massima (senza indicazione del nome della persona straniera o del datore di lavoro) intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un'attività lucrativa dipendente;
- b) istanze preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la validità del permesso.

⁷ Nota marginale modificata dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

⁸ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

⁹ Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

¹⁰ Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012, 137.

¹¹ Cpv. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.

¹² Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

¹³ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

¹⁵ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

²L'accoglimento dell'istanza comporta garanzie per l'ottenimento del permesso limitatamente per motivi legati al mercato del lavoro.

Domande nominative

Art. 8¹⁶ ¹Di principio le domande nominative tendenti al rilascio, alla modifica, al rinnovo di un permesso di lavoro o di soggiorno sono presentate sui moduli ufficiali e trasmesse in forma cartacea via posta all'Ufficio.

²In occasione del primo rilascio del permesso, l'Ufficio convoca il richiedente una volta ricevuta l'istanza; lo straniero è tenuto a presentarsi all'autorità competente.

³Nel caso della richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente, l'Ufficio può prescindere dal convocare l'istante. I cittadini stranieri interessati sono tenuti a presentarsi al competente posto di Polizia cantonale prima dell'invio della domanda all'Ufficio, per il controllo del proprio documento d'identità.

⁴L'Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire ulteriori informazioni, in particolare nell'ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica del suo permesso.

⁵Dall'invio della domanda per posta i cittadini stranieri sono autorizzati a iniziare l'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente in attesa della decisione da parte dell'Ufficio, subordinatamente a quanto contemplato dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dalla LStrl.¹⁷

⁶Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta oppure se la stessa non viene debitamente completata nei termini prescritti dall'Ufficio, il medesimo può respingere la domanda per mancata collaborazione da parte della persona straniera interessata.

Domande nominative di assunzione d'impiego o a titolo indipendente in Svizzera sottoposte all'esame preventivo del mercato del lavoro¹⁸

Art. 9¹⁹ ¹Tutti i cittadini stranieri che non possono prevalersi della libera circolazione delle persone ai sensi dell'ALC e dei relativi Protocolli e che intendono esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.

²L'inizio dell'attività è subordinato all'intimazione della decisione inerente l'ottenimento del permesso di lavoro o subordinatamente all'inizio previsto dal contratto di lavoro.

Art. 10 ...²⁰

Capitolo secondo **Frontalieri**

Zona di frontiera

Art. 11 L'elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato sul Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino e su altri siti ufficiali (es. Internet).

Capitolo terzo **Norme comuni**

Obblighi fiscali e contributivi

Art. 12 ¹L'Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, cambiamenti di posto e di professione, di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti.

²L'Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi.

TITOLO V **Notifiche**

¹⁶ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.

¹⁷ Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.

¹⁹ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.

²⁰ Art. abrogato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

Comuni (art. 3 e 5)

Art. 13²¹ Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, all'Ufficio della migrazione:

- a) i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza;
- b) i casi di decesso di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno;
- c) i casi di nascita di figli di persone straniere, se necessitano di un permesso;
- d) le modifiche di indirizzo all'interno del Cantone o dello stesso Comune nonché le partenze per un altro Cantone rispettivamente per l'estero;
- e) le notifiche previste dal Regolamento di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione;
- f) i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.

TITOLO VI
Emolumenti e tasse per l'emissione dei permessi²²
Capitolo primo
Emolumenti²³

Tasse (art. 7)

Art. 14²⁴ L'Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti dall'Ordinanza (OEmol-LStrl).

Capitolo secondo
Norme comuni

Tassa di cancelleria (art. 8)

Art. 15²⁵ Per le spese ed i lavori di cancelleria (decisione di proroga di un termine di partenza, assicurazioni del rilascio del permesso di dimora, dichiarazioni, il ritorno di documenti originali, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, autorizzazioni di corta durata, ecc.) e per i richiami dei documenti non prodotti entro i termini fissati dall'Ufficio, lo stesso preleva una tassa fino a fr. 500.-- a copertura dei costi.

Cumulo (art. 7 e 8)

Art. 16 Le tasse sono tra loro cumulabili.

TITOLO VII
Sanzioni

Sanzioni (art. 12)

Art. 17²⁶ 1L'Ufficio emette le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli art. 120 e 122 della LStrl e all'art. 116 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (Lasi).²⁷

²Per il computo dell'avvenuta infrazione fa stato la data del timbro postale apposto sull'invio della domanda.

³In caso di mancanza del timbro postale oppure di illeggibilità del medesimo, per il computo dell'avvenuta infrazione l'Ufficio applicherà una tolleranza di cinque giorni dalla data di ricezione.

⁴L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrl).²⁸

TITOLO VIII
Disposizioni finali ed abrogative

²¹ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.

²² Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

²³ Capitolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

²⁴ Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

²⁵ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

²⁶ Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.

²⁷ Cpv. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

²⁸ Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.

Norma abrogativa

Art. 18 Il presente regolamento abroga:

- il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS) del 2 luglio 2002;
- il Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS (RLaLPS-extra CE/AELS) del 2 luglio 2002.

Entrata in vigore

Art. 19 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.²⁹

Pubblicato nel BU **2009**, 288.

²⁹ Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.